

VISTA la nota acquisita al prot.0023133/2026 a firma del Parroco della Parrocchia Regina Pacis, con la quale viene comunicato lo svolgimento della solenne processione di rientro della Madonna e benedizione sul sagrato della Chiesa, in programma per la giornata del 13 Settembre 2026 con partenza alle ore 21:00 da via Nazionale (Cavalcavia delle Fontane);

CONSIDERATO che la suddetta processione potrà svolgersi solamente garantendo le strade interessate dalla stessa, interdette temporaneamente al transito dei veicoli, per tutelare la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti;

RITENUTO per il corretto e regolare svolgimento della processione è opportuno disporre:

- l'istituzione temporanea del **Divieto di Transito**, durante il passaggio della processione, in **via Nazionale**, nel tratto compreso tra l'intersezione con il cavalcavia delle Fontane e l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele (Parrocchia Regina Pacis), il giorno **13 Settembre 2026**, dalle ore **21:00** alle ore **22:30** e comunque fino a cessata esigenza;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n.285 del 30.04.1992;

VISTE le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada, D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

- L'Istituzione temporanea del **DIVIETO DI TRANSITO**, durante il passaggio della processione, in **via Nazionale**, nel tratto compreso tra l'intersezione con il cavalcavia delle Fontane e l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele (Parrocchia Regina Pacis), il giorno **13 Settembre 2026**, dalle ore **21:00** alle ore **22:30** e comunque fino a cessata esigenza;

ESCLUDERE dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

Le forze di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell' esecuzione della presente ordinanza.

D I S P O N E

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate avuto ragione del programma stilato dagli organizzatori, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

SI COMUNICHI:

- ***MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO;***
- ***ALLA QUESTURA DI SALERNO;***
- ***ALLA PREFETTURA DI SALERNO***
- ***AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ANGRI;***
- ***ALL'ASL SA1 SERVIZIO 118;***
- ***AL FSBUSITALIACAMPANIA;***
- ***AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO;***
- ***AL COMMISSARIATO P.S. DI NOCERA INFERIORE;***
- ***AL REPARTO TERRITORIALE CARABINIERI DI NOCERA INFERIORE;***
- ***ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI SCAFATI;***
- ***ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI NOCERA INFERIORE;***

A V V E R T E

- ✓ Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Salerno entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.